



PROVINCIA DI SONDRIO

Nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Sondrio

Approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 00 del 00 novembre 2023 - esecutiva

TITOLO I

ISTITUZIONE - ORDINAMENTO - ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

Art. 1 - Corpo di Polizia Locale della Provincia di Sondrio

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'organizzazione generale del corpo di Polizia Locale, con lo scopo di svolgere nell'ambito del territorio della Provincia di Sondrio, secondo criteri e direttive omogenee, le funzioni e i compiti di polizia locale conformemente ai principi contenuti nella legislazione statale e regionale.

Con l'istituzione del Corpo di Polizia Locale, la Provincia di Sondrio concorre alle politiche di controllo e sicurezza del territorio.

Art. 2 - Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Provinciale

La vigilanza sul servizio e il potere di impartire direttive al Comandante per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati competono al Presidente della Provincia.

Il Presidente della Provincia è autorità di Polizia Locale Provinciale.

Art. 3 - Configurazione e funzioni degli appartenenti al Corpo

La Polizia Locale non può costituire struttura intermedia a settori amministrativi più ampi.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale non può esser posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.

Il Comando del Corpo è affidato al Comandante, che assume esclusivamente lo status di appartenente alla polizia locale.

Gli operatori di Polizia Locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dal regolamento.

I rapporti con gli organi di informazione su ogni fatto relativo all'espletamento del servizio sono tenuti dal Presidente, o dal Comandante del Corpo.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono le funzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dalle ordinanze.

In particolare :

a) Funzioni di polizia amministrativa per la prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e

foglio n. 1 di 13



PROVINCIA DI SONDRIO

locali, con particolare riferimento all'attività ittico-venatoria, ed alla tutela dell'ambiente e del territorio;

b) Funzioni di polizia giudiziaria assumendo a tal fine la qualità di:

- agente di polizia giudiziaria riferita agli agenti;
- Ufficiale di polizia giudiziaria riferita agli ufficiali (ufficiali direttivi e ufficiali dirigenti), e ai sottufficiali;

c) Funzioni di polizia stradale consistente in:

- prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- rilevazione degli incidenti stradali;
- tutela e controllo sull'uso delle strade, prioritariamente di quelle provinciali.

d) Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza nell'ambito territoriale della Provincia;

e) Funzioni di ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile;

f) Servizi di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni o manifestazioni cittadine e di scorta al gonfalone.

I compiti istituzionali sono svolti anche con unità cinofile specializzate.

Art. 4 - Organizzazione strutturale del corpo

Per l'espletamento dei compiti istituzionali il Corpo di Polizia Locale è costituito secondo criteri di funzionalità di efficienza e di efficacia.

Pertanto può essere costituito da:

- Nucleo ittico-venatorio e di tutela dell'ambiente;
- Nucleo polizia stradale;
- Nucleo controllo territorio e polizia giudiziaria

Tutti i nuclei sono dotati dei mezzi e degli strumenti necessari per l'espletamento di tutti i servizi di competenza.

Tutti i nuclei espletano, in caso di necessità, prioritariamente servizio di soccorso e protezione civile.

TITOLO II

Art. 5 - Ordinamento del personale

Nel rispetto della vigente normativa e della contrattazione collettiva, l'ordinamento della Polizia Locale si articola in:

- Agenti (operatori – area degli istruttori);



PROVINCIA DI SONDRIO

- Sottufficiali (addetti al coordinamento e controllo – area degli istruttori);
- Ufficiali (addetti al coordinamento e controllo di operatori e/o di altri addetti al coordinamento e controllo – area dei funzionari e dell'E.Q.);

Ai fini dell'attribuzione dei simboli distintivi il personale si articola come di seguito:

AGENTI:

- Agente: personale con anzianità nel profilo inferiore ai 5 anni;
- Agente Scelto: personale con anzianità nel profilo di almeno 5 anni;
- Assistente: personale con anzianità nel profilo di almeno 10 anni;
- Assistente Scelto: personale con anzianità nel profilo di almeno 15 anni;
- Assistente Esperto: personale con anzianità nel profilo di almeno 20 anni;
- Sovrintendente: personale con anzianità nel profilo di almeno 25 anni;
- Sovrintendente Scelto: personale con anzianità nel profilo di almeno 30 anni;
- Sovrintendente Esperto: personale con anzianità nel profilo di almeno 35 anni.

SOTTUFFICIALI:

- Specialista di vigilanza.
(Il grado di specialista di vigilanza è ad esaurimento e del relativo simbolo si fregia il personale di cui ai punti b) e c) dell'art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000.)

UFFICIALI DIRETTIVI:

- Vice Commissario: personale con anzianità nel profilo inferiore ai 7 anni;
- Commissario: personale con anzianità nel profilo di almeno 7 anni;
- Commissario Capo: personale con anzianità nel profilo di almeno 14 anni;
- Commissario Capo Coordinatore: personale che nel pregresso sia stato inquadrato in categoria ex D3 a seguito di procedura concorsuale.

UFFICIALI DIRIGENTI

- Dirigente: personale in posizione contrattuale dirigenziale, di diritto pubblico o privato;

Il Comandante del Corpo, ove inquadrato nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, ai sensi dell'Art. 12 del R.R. 5/2019 adotta i distintivi di grado corrispondenti a Commissario Capo Coordinatore, ove inquadrato nell'area dirigenziale adotta i distintivi di grado corrispondenti a Ufficiale Dirigente.

La ripartizione degli agenti, sottufficiali e ufficiali nelle unità organiche, sono di competenza del Comandante del Corpo.

Art. 6 - Rapporto gerarchico



PROVINCIA DI SONDRIO

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cordialità.

Il personale della Polizia Locale è obbligato ad osservare ed eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti dello stato giuridico. Qualora si ravvisasse nelle direttive impartite vizio di illegittimità, il dipendente deve fare rimostranza al superiore gerarchico e chiederne l'ordine per iscritto.

Il personale non deve comunque osservare l'ordine del superiore qualora l'atto sia vietato dalla legge penale.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Art. 7 - Attribuzioni del Comandante

Ferma restando l'autonomia organizzativa e gestionale, il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile, verso il Presidente della Provincia dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

Per l'organizzazione generale dei servizi, in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta di:

- a) Formare professionalmente il personale.
- b) Emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi.
- c) Proporre all'Amministrazione Provinciale, e adottare per quanto di competenza, tutte le misure necessarie per il miglioramento del servizio di vigilanza e del suo adeguamento alle nuove normative.
- d) Disporre, in applicazione del presente Regolamento e del regolamento per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi anche in considerazione della suddivisione territoriale.
- e) Coordinare i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di polizia e della protezione civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione.
- f) Collaborare con le Polizie Locali dei Comuni della Provincia.
- g) Formare e coordinare con proprie determinazioni le associazioni di volontariato.
- h) Collaborare con l'UPS adottando i provvedimenti di competenza.
- i) Mantenere i rapporti con la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza e gli organi della Provincia o degli altri enti collegati al corpo da necessità operative.
- j) Rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni e in occasione di manifestazioni pubbliche.
- k) Partecipare alle commissioni dei concorsi relative al personale della Polizia Locale.
- l) Rispondere al Presidente dei risultati rispetto alle direttive ricevute.



PROVINCIA DI SONDRIO

m) Assicurare, per le funzioni di polizia giudiziaria, lo scambio informativo e la collaborazione sia con altri comandi di polizia locale sia con le forze di polizia di stato.

Art. 8 - Vice Comandante

Il Vice Comandante coadiuva e collabora con il Comandante nelle funzioni ad esso attribuite e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

a) Il Vice-Comandante viene individuato con determinazione del Comandante, sentito il Presidente della Provincia

In caso di contemporanea assenza od impedimento del Comandante e del Vice Comandante, le funzioni saranno temporaneamente svolte dall'ufficiale con maggior anzianità di servizio.

Art. 9 - Attribuzioni degli Ufficiali

Gli Ufficiali coadiuvano il Comandante e sono responsabili della direzione e della struttura a cui sono assegnati, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico- operativo del personale dipendente.

I compiti degli Ufficiali nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati, sono principalmente i seguenti:

- emanare gli ordini di servizio e stabilire le modalità di esecuzione;
- fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
- curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
- curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;
- curare la distribuzione degli Agenti e Sottufficiali nei diversi servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comando;
- curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con gli altri enti a livello di competenza territoriale (Polizia di Stato, Carabinieri, ecc.).

Art. 10 - Compiti dei Sottufficiali (specialisti di vigilanza)

I Sottufficiali sono addetti al coordinamento e al controllo nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni, curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento degli agenti subordinati; espletano ogni altro incarico loro affidato, nell'ambito dei compiti istituzionali, dai superiori, cui rispondono direttamente.

Art. 11 - Compiti degli Agenti

Gli agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto.

Essi prestano il loro lavoro appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione di interventi.



PROVINCIA DI SONDRIO

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 12 - Modalità particolari di accesso al corpo

Oltre alle norme previste dagli accordi contrattuali e dai regolamenti provinciali sui concorsi, per l'assunzione del personale nel ruolo del Corpo di Polizia Locale sono richiesti i seguenti requisiti:

- possesso della patente di guida di categoria B o superiore (può essere richiesta anche patente di guida cat. A per guida di motoveicoli);
- idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere, secondo le disposizioni regionali;
- assenza di provvedimenti o atti attestanti l'impossibilità o la rinuncia all'utilizzo dell'arma, (ai sensi della L. 8/7/1998 n.230);

Art. 13 - Progressione di carriera

Per le progressioni orizzontali e verticali si demanda alla contrattazione collettiva e decentrata.

Art. 14 - Formazione base degli Agenti

I vincitori di concorsi per posto di agente sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi regionali di formazione di base.

Art. 15 - Qualificazione professionale per Sottufficiali e Ufficiali

I vincitori di concorsi per posti di Ufficiali sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova, specifici corsi regionali di qualificazione professionale.

I corsi si svolgono presso l'accademia istituita dalla Regione Lombardia per l'alta specializzazione sui temi della sicurezza e sui compiti della Polizia Locale

Art. 16 - Altri corsi di istruzione professionale

Tutti gli agenti sono addestrati al pronto soccorso sul posto.

Art. 17 - Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alle conoscenze di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche e nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene eseguito anche mediante la partecipazione e/o l'organizzazione di seminari e giornate studio.

TITOLO IV

UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE



PROVINCIA DI SONDRIO

Art. 18 - Uniforme di servizio

La divisa indossata dagli appartenenti alla Polizia Locale è composta dalle seguenti uniformi:

- a) uniforme ordinaria;
- b) uniforme di servizio (divisa operativa);
- c) uniforme per servizi d'onore e rappresentanza (divisa di rappresentanza e divisa di gala);

L'uniforme ordinaria è destinata ai servizi di istituto interni.

L'uniforme operativa è destinata ai servizi esterni individuati dal Comandante del Corpo

L'uniforme di rappresentanza è destinata alle cerimonie civili e religiose individuate dall'Amministrazione ed ai servizi di scorta al Gonfalone della Provincia.

L'uniforme di gala è in dotazione ai soli Ufficiali il cui l'utilizzo è demandato al Comandante del Corpo.

Il personale della Polizia Locale deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro.

Non sono consentite alterazioni o aggiunte di qualunque tipo sull'uniforme, ad esclusione dei distintivi autorizzati.

Non è consentito l'utilizzo di parti dell'uniforme con abiti civili o di parti dell'uniforme diverse tra loro.

Fuori dal servizio è vietato indossare la divisa in luoghi e situazioni che possono arrecare nocumento al prestigio della Polizia Locale.

Le caratteristiche tecniche, i colori, la foggia e gli accessori delle uniformi sono resi conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia.

Art. 19 - Gradi e Distintivi

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, dal regolamento della Regione Lombardia.

Sull'uniforme possono esser portate dai singoli le decorazioni al valor civile e militare applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano, dalla regione Lombardia e dalla Provincia. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione.

Art. 20 - Arma d'ordinanza

Gli appartenenti al corpo di polizia provinciale sono dotati dell'arma d'ordinanza.

L'arma deve essere portata addosso.

Essa deve essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimo nella legge penale. Nei servizi in abiti civili l'arma deve essere occultata.



PROVINCIA DI SONDRIO

Gli appartenenti al corpo compiono annualmente almeno tre esercitazioni di tiro al poligono con arma in dotazione (almeno 50 munizioni ogni esercitazione) e due esercitazioni con arma lunga (almeno 20 munizioni spezzate e 10 munizioni a palla asciutta ogni esercitazione), ai sensi di legge; compiono altresì periodicamente un corso teorico - pratico sull'utilizzo dell'arma tenuto da personale qualificato.

L'arma è assegnata in via continuativa.

L'arma deve sempre essere tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tale fine saranno compiuti periodici controlli.

Il Comandante, o suo delegato, segue periodicamente controlli delle armi in dotazione per verificare la funzionalità.

Art. 21 - Strumenti di autotutela

Gli operatori di Polizia Locale, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile.

Nei servizi in borghese i dispositivi devono essere occultati.

I dispositivi costituiscono dotazione individuale; l'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego, sono demandati al Comandante del Corpo.

Art. 22 - Strumenti e mezzi in dotazione

Le caratteristiche dei mezzi in dotazione alla Polizia Locale sono disciplinate dal regolamento Regione Lombardia .

Gli strumenti tecnici vengono assegnati in dotazione alle varie unità operative o a singoli individui.

Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Art. 23 - Servizio in uniforme e deroghe

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.

Per il Comandante è facoltativo indossare l'uniforme durante il servizio, mentre è obbligatoria di norma nelle cerimonie ufficiali e nell'espletamento dei servizi di rappresentanza istituzionale.

L'attività di servizio può essere svolta in abito civile, a seguito di esplicita indicazione del Comandante, solo nei seguenti casi:

- a) per i servizi la cui natura richiede l'abito civile;
- b) in momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno.

Art. 24 - Tessera di servizio



PROVINCIA DI SONDRIO

Gli appartenenti alla Polizia Locale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'Amministrazione Provinciale che certifica l'identità, la qualifica nonché gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma .

La tessera di servizio ha la struttura, il testo, il colore e la dimensione previsti dal regolamento regione Lombardia .

Tutti gli appartenenti al corpo, quando sono in servizio, devono sempre portare con sé la tessera di servizio.

La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

TITOLO V

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 25 - Obbligo d'intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'agente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri colleghi.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, l'agente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Al fine di raccogliere i dati necessari, tutti gli agenti in servizio esterno, nell'ambito dell'orario di servizio, compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

Art. 26 - Ordine di servizio

Il Comandante sovrintende agli ordini di servizio disposti dall'Ufficiale o Sottufficiale incaricato.

Gli ordini di servizio sono riportati su apposito registro, hanno di norma cadenza settimanale, indicano per ciascun dipendente turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento di servizio ed eventuali disposizioni particolari.

La richiesta di temporanea modifica dell'ordine di servizio, dovrà essere inoltrata, a cura dell'interessato, con congruo anticipo, correlata di opportuna motivazione e successivamente autorizzata dal superiore.



PROVINCIA DI SONDRIO

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Art. 27 - Servizi esterni presso altre amministrazioni

Previ accordi tra le amministrazioni interessate, per le prestazioni d'ausilio e soccorso, di natura temporanea, in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile, gli operatori di polizia provinciale possono svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza, alle dipendenze dell'autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

Al di fuori degli accordi o convenzioni le prestazioni lavorative sono autorizzabili nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

Le suddette attività sono consentite purché non interferiscano con le esigenze di servizio e sono assoggettate ad autorizzazione.

Art. 28 - Efficacia dei servizi del corpo

L'attività svolta complessivamente dal Corpo di Polizia Locale troverà una sintesi formale nella relazione annuale predisposta dal Comandante, da presentare al Presidente della Provincia.

Tale relazione è pubblicizzata nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

Art. 29 - Orario di lavoro Assegnazione e impiego del personale

L'orario di lavoro settimanale è quello fissato dal contratto nazionale e dalla contrattazione decentrata.

L'orario di lavoro, programmato ai sensi dell'art. 26 del regolamento, ha inizio e fine dal luogo della propria dimora.

Nel caso in cui la dimora non sia all'interno del territorio provinciale, l'orario di inizio e di fine coincide con l'ingresso e l'uscita dal territorio provinciale.

Il personale viene assegnato alle varie unità con provvedimento del Comandante, secondo le direttive dell'amministrazione, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente il personale e l'organizzazione del lavoro.

Il Comandante, per motivi organizzativi o a fronte di particolari necessità o problematiche, può disporre per brevi o lunghi periodi, l'assegnazione del personale in limitate zone intercomunali, ferma restando la competenza su tutto il territorio provinciale.

Art. 30 - Guida dei veicoli ed uso dei strumenti



PROVINCIA DI SONDRIO

Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti alla guida dei veicoli in dotazione alla Polizia Locale solo ed esclusivamente per l'espletamento del servizio.

Sono, altresì, tenuti ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche in dotazione al corpo.

I veicoli in dotazione ed il loro equipaggiamento sono ricoverati presso stabili di proprietà dell'Amministrazione Provinciale o presso l'abitazione dell'assegnatario.

Art. 31 - Prestazioni straordinarie

Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comando, nei casi stabiliti dall'Amministrazione, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Corpo.

Art. 32 - Prolungamento del servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non rinviabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) allo svolgimento di tutte le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza non procrastinabili.

Art. 33 - Mobilitazione dei servizi

Quando si verificano situazioni di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità in ordine ai servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

Art. 34 - Reperibilità degli appartenenti al corpo

Gli appartenenti alla Polizia Locale garantiscono la reperibilità al di fuori del normale orario di servizio e in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto, come previsto dall'accordo nazionale di comparto.

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO E DISCIPLINA

Art. 35 - Norme generali - Doveri

Gli appartenenti al Corpo devono osservare tutte le disposizioni in materia attinenti alle proprie funzioni, le disposizioni del presente regolamento, nonché quelle contenute negli accordi contrattuali collettivi e decentrati.

L'operatore di Polizia Locale conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività svolta, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.



PROVINCIA DI SONDRIO

Art.36 - Comportamento in pubblico

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge. In caso di necessità, l'interprete deve impiegare la lingua straniera conosciuta.

L'appartenente al corpo deve tenere ben visibile sull'uniforme il numero di matricola

Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione.

Art. 37 - Saluto

Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che rappresentano è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

Il saluto si effettua portando la mano alla visiera.

Art. 38 - Casi di assenza del servizio

È fatto obbligo a ciascun operatore di Polizia Locale di avvisare tempestivamente il Comando in caso di assenza dal servizio.

Art. 39 - Norme disciplinari

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni disciplinari in relazione alla gravità della mancanza e della conformità di quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni contrattuali collettive e decentrate, il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai criteri generali del codice disciplinare vigente.

TITOLO VIII

RICONOSCIMENTI ATTIVITÀ E FESTA

Art. 40 - Riconoscimenti per meriti particolari

Gli appartenenti al Corpo, che si siano distinti per particolari servizi e spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza, anche in ambito sportivo, saranno premiati in relazione alla importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

- a) elogio scritto del Comandante
- b) encomio scritto del Presidente della Provincia.
- c) proposta di un riconoscimento da rilasciarsi dal Presidente della Regione Lombardia
- d) proposta di una ricompensa al valor civile, da rilasciarsi da parte del Ministro dell'Interno.

Gli elogi, gli encomi e le proposte sono registrati nel fascicolo di servizio dell'interessato.

foglio n. 12 di 13



PROVINCIA DI SONDRIO

Art. 41 - Attività sportiva

L'Amministrazione Provinciale considera l'attività sportiva parte integrante dell'istruzione professionale, per tanto all'interno del corpo può essere organizzato un apposito gruppo sportivo, costituito nelle forme legali ed il cui regolamento è sottoposto al Presidente per la presa d'atto.

Il Presidente può autorizzare la partecipazione del personale a gare sportive, di tipo amatoriale o agonistico consentendo tra l'altro l'uso dei mezzi in dotazione al corpo.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 - Rinvio ad altre disposizioni normative

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in materia contenute in leggi e regolamenti statali e regionali, nei contratti collettivi e decentrati, nonché le disposizioni dello statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Sondrio.